



COMUNE DI LATTARICO

Provincia di Cosenza
Via Nicola Mari, 29 - CF: 80004830784
Tel 0984 933391 - Fax 0984 928889

SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 23 del 12.12.2010

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - ASSIMILABILI PERICOLOSI**

S O M M A R I O

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1</i>	<i>Finalità del Regolamento.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Rifiuti esclusi dala disciplina del Regolamento</i>	<i>7</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Contenuti del Regolamento</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Principi generali e criteri di comportamento</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Definizione e classificazione dei rifiuti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Rifiuti urbani</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rifiuti speciali</i>	<i>10</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani</i>	<i>11</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rifiuti tossici e nocivi</i>	<i>13</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Definizione e natura dello smaltimento</i>	<i>13</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Attività di competenza del Comune</i>	<i>14</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbane assimilabili.....</i>	<i>14</i>

CAPO II

**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI INTERNI ED ASSIMILATI**

<i>Art. 14</i>	<i>Definizione delle zone di raccolta</i>	<i>15</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Aggiornamento e variazione delle zone di raccolta.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Organizzazione del pubblico servizio</i>	<i>15</i>

Art. 17	Competenze del concessionario del servizio	16
Art. 18	Caratteristiche e collocazione dei contenitori	17
Art. 19	Lavaggio dei contenitori	18
Art. 20	Rimozione dei residui	19
Art. 21	Acque di lavaggio - reflui	19
Art. 22	Disinfezione	19
Art. 23	Termini di intervento	20
Art. 24	Conferimento dei rifiuti	20
Art. 25	Raccolta diretta	21
Art. 26	Rifiuti interni ingombranti	22
Art. 27	Rifiuti interni derivanti da potatura e sfalcio	22
Art. 28	Usi vietati dei contenitori	22
Art. 29	Trasporto dei rifiuti	23
Art. 30	Divieto di cernita	24
Art. 31	Trattamento finale	24

CAPO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 32	Rifiuti urbani pericolosi	24
Art. 33	Rifiuti speciali, tossici e nocivi	25
Art. 34	Conferimento e trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.....	25

CAPO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI

Art. 35	Promozione delle attività intese al conferimento .differenziato dei rifiuti ed alla minor produzione degli stessi	26
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Art. 36	Conferimento differenziato di materiali destinati al riciclo ...	26
---------	------------------------------------------------------------------	----

CAPO V

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ESTERNI

Art. 37	Definizione	27
Art. 38	Modalità di svolgimento	27
Art. 39	Area di espletamento del servizio di spazzamento	28
Art. 40	Criteri per la definizione delle aree del servizio di spazzamento.....	28
Art. 41	Contenitori porta rifiuti	29
Art. 42	Carico e scarico di merci e materiali	29
Art. 43	Aree occupate da cantieri	30
Art. 44	Manifestazioni pubbliche	30
Art. 45	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	31
Art. 46	Pulizia dei terreni non edificati	31
Art. 47	Pulizia dei mercati	31
Art. 48	Aree esterne ai pubblici esercizi	32
Art. 49	Scarichi abusivi	32
Art. 50	Caditoie e cunette stradali	33
Art. 51	Cani	33
Art. 52	Ordinanze contingibili ed urgenti	33
Art. 53	Sgombero della neve	34

CAPO VI

CONTROLLI-SANZIONI

Art. 54	Controlli	34
Art. 55	Sanzioni	35

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 56 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 57 Efficacia del presente Regolamento</i>	<i>37</i>

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai fini di:

1.1. stabilire le norme per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, per le modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

1.2. stabilire le norme atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani (conferimento, raccolta, spazzamento, stoccaggio provvisorio, cernita, trasporto, trattamento di trasformazione e finale) anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto precedente.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Ove non diversamente specificato nell'articolato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

1.1. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

1.2. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza nonché al perseguimento degli

obiettivi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 8 del D.P.R. n.915/1982, all'intero territorio comunale.

Art. 3

Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
 - e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle successive leggi;
 - f) agli esplosivi.

Art. 4

Contenuti del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - 1.1. le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, gli obblighi dei produttori e conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
 - 1.2. le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente all'asporto, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti

urbani esterni;

1.3. le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni;

1.4. le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti al di fuori dei perimetri di raccolta, spazzamento e asporto;

1.5. le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, dei rifiuti speciali non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi;

1.6. i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia;

1.7. ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 5

Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti;

2. Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 6

Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

2. All'effetto dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati in:

2.1. Urbani

2.2. Speciali

2.3. Tossici e nocivi.

Art. 7

Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:

1.1. Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici,

mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

1.2. Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

1.3. Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi e torrenti o dei fossi.

1.4. Rifiuti urbani pericolosi come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:

- Pile e batterie
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- Prodotti farmaceutici.

Art. 8

Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono:

1.1. residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

1.2. rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

1.3. materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

1.4. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

1.5. residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

1.6. frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, monitor dei computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

Art. 9

Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani:

-i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27-7-1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

-imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) primari e secondari;

-contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

-sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette;

-accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

-frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

-paglia e prodotti di paglia;

-scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

-fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

-ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

-feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e simil-pelle;*
- gomma e caucciù' (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;*
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art. 7, primo comma, punto 1.2 del presente Regolamento;*
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;*
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- nastri abrasivi;*
- cavi e materiale elettrico in genere;*
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè', scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;*
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);*
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*
- gli accessori per l'informatica.*

I rifiuti aventi le predette caratteristiche sono considerati assimilati ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta fino alla concorrenza massima di 4 kg/mq ovvero 0,13 mc/mq.

Art. 10

Rifiuti tossici e nocivi

1. Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

Art. 11

Definizione e natura dello smaltimento

- 1. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinite:*
 - 1.1. Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;*
 - 1.2. Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto;*
 - 1.3. Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, nei fossi e sulle rive dei corsi d'acqua;*
 - 1.4. Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;*
 - 1.5. Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;*
 - 1.6. Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di*

trattamento;

1.7. *Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, compreso l'incenerimento;*

1.8. *Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti.*

Art. 12

Attività di competenza del Comune

1. *Competono obbligatoriamente al Comune, in regime di privativa, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:*

-tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti urbani pericolosi);

-i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli effluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;

-i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

2. *Detta attività viene svolta dal Comune direttamente ovvero mediante concessione ad enti od imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.*

Art. 13

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

1. *Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.*

CAPO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 14

Definizione della zona di raccolta

1. Ai sensi dell' art. 59 del D.Lgs. n.507/1993, l'allegato planimetrico A, costituente parte integrante del presente Regolamento, identifica graficamente le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, distinte per frequenza del servizio.

Art. 15

Aggiornamento e modifiche delle zone di raccolta

1. I perimetri delle zone di raccolta di cui al precedente comma, successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono aggiornati e modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 16

Organizzazione del pubblico servizio

1. Le zone di raccolta di cui al precedente articolo, sono definite con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi ed i principi di economicità.

2. Il servizio è pertanto garantito:

- a tutta l'area urbana ed alla sua periferia insediata;
- a tutti i centri frazionali;
- a tutti i nuclei abitativi più significativi;
- a tutti i centri commerciali e produttivi integrati.

3. Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del

servizio, tutti gli edifici compresi entro la distanza di metri 200 dai punti di conferimento disposti all'esterno di cui all'allegato planimetrico A. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

4. Il servizio dà luogo alla pubblica disponibilità di idonei contenitori oggetto di periodico svuotamento e/o asporto con frequenza almeno trisettimanale.

5. Il Comune provvede ad allestire un centro di conferimento diretto, oggetto di stoccaggio provvisorio, aperto al pubblico in orari e giorni prestabiliti, dotato di contenitori idonei alla raccolta differenziata.

Art. 17

Competenze del concessionario del servizio

1. Se le attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati vengono esplicate mediante concessione ad enti od imprese specializzate, fermi restando i poteri di controllo, indirizzo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità in capo al Comune, l'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, costituisce precipua competenza del concessionario del servizio.

2. In tal senso il concessionario:

2.1. provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, con particolare riferimento ai rifiuti urbani interni ingombranti, ai residui di potatura e sfalcio di giardini privati, ai rifiuti speciali assimilati agli urbani ed ai rifiuti urbani pericolosi;

2.2. propone le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

2.3. propone numero ed ubicazione dei contenitori, orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;

2.4. assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, interventi da attuarsi, di norma, con le modalità stabilite negli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento.

2.5. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

3. Per l'esercizio delle competenze di cui al precedente punto 2.1. il concessionario del servizio acquisisce il preventivo parere del competente ufficio comunale.

Art. 18

Caratteristiche e collocazione dei contenitori

1. I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, sono costituiti da cassonetti della capacità minima di mc. 1,00.

2. I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti urbani interni e speciali assimilati devono essere collocati ad una distanza non superiore a metri 180 dalle utenze servite, a cura del gestore del servizio in accordo con la competente autorità comunale.

3. Distanze superiori, in ogni caso non eccedenti i 250 metri, sono ammesse nelle zone urbane in cui si sia dato luogo all'aumento della capacità dei contenitori nonché nelle aree periferiche ove la distanza può

raggiungere i 500 metri dagli stradelli di accesso alle singole utenze.

4. In corrispondenza degli agglomerati urbani a forte caratterizzazione commerciale, le distanze dei contenitori devono, per contro, essere adeguatamente diminuite in funzione delle specifiche esigenze dell'utenza servita.

5. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

6. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

7. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del competente ufficio comunale, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art. 19

Lavaggio dei contenitori

1. Le operazioni di pulizia e lavaggio devono avere luogo esclusivamente subito dopo lo svuotamento dei contenitori da parte degli addetti al relativo servizio.

2. Il lavaggio e disinfezione dei contenitori devono essere eseguite esclusivamente con idoneo automezzo lavacassonetti per il quale si applicano le norme di accettazione dei mezzi di cui all'art. 29 del presente Regolamento e dovrà portare alla perfetta pulizia del contenitore.

3. *Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte senza arrecare danno alcuno ai contenitori ed ai fregi segnaletici e indicatori.*

4. *Il contenitore dovrà essere lavato e disinfettato esclusivamente all'interno dell'automezzo di cui al precedente comma 2 ed il metodo di lavaggio deve garantire la ritenzione dei liquidi utilizzati all'interno dello stesso automezzo al fine di evitare la dispersione di qualsiasi liquido di lavaggio sul piano di calpestio.*

Art. 20

Rimozione dei residui

1. *Il gestore del servizio è tenuto, a sua cura e spese, alla rimozione e smaltimento di qualsiasi residuo individuato all'interno dei contenitori al momento del lavaggio e nelle relative piazzole di sedime.*

Art. 21

Acque di lavaggio - reflui

1. *La fornitura delle acque di lavaggio, sostanze di disinfezione e smaltimento dei reflui, che dovranno essere conferiti in idoneo impianto regolarmente autorizzato, sono a totale carico del gestore del servizio.*

Art. 22

Disinfezione

1. *Per la disinfezione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, devono essere impiegate esclusivamente sostanze regolarmente registrate ai sensi delle vigenti leggi presso il Ministero della sanità.*

2. *Qualora la disinfezione dovesse risultare dall'impiego di metodi diversi dall'uso dei disinfettanti di cui al precedente comma, da parte del gestore del servizio dovrà essere prodotta ogni documentazione probante*

la validità del metodo proposto con riserva di esame ed accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23

Termini di intervento

1. Gli interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati e relative piazzole di sedime si attuano, di norma, con frequenza mensile nel periodo 01 ottobre-31 marzo e con frequenza bimensile nel periodo 01 aprile-30 settembre.

Art. 24

Conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente del servizio, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori predisposti.

3. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti comunque situati al di fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

5. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, particolare cura

dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazione ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

6. Tutti i residui, esclusi quelli liquidi o semisolidi per i quali è tassativamente vietato il conferimento nei contenitori, provenienti dalla preparazione dei cibi come pure gli avanzi degli stessi, devono essere conferiti nei contenitori soltanto se ben chiusi in sacchi protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. E' vietato il conferimento di detti residui nei contenitori dei rifiuti dalle ore 4 delle giornate prefestive alle ore 18 del giorno festivo. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare in alternativa, con ordinanza del Sindaco, altri orari o giornate di divieto, anche per ragioni contingenti e temporanee.

7. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

8. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori.

Art. 25

Raccolta diretta

1. I rifiuti alimentari prodotti dalle macellerie, ristoranti, tavole calde, mense, rivendite di frutta e verdura, la cui detenzione iniziale deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso, devono essere conferiti in contenitori ermetici ed atti a garantire l'igienicità direttamente agli autocarri del servizio di asporto.

2. Analogamente le cassette in legno od in plastica prodotte dai rivenditori di frutta e verdura, gli imballaggi di cartone e di qualsiasi tipo prodotti da supermercati, negozi, rivendite, laboratori, ecc. devono essere consegnati direttamente agli autocarri del servizio di asporto.

3. Frequenza ed orari delle operazioni di asporto per la raccolta diretta di cui ai commi precedenti, sono stabilite dal gestore del servizio,

tenuto conto dell'esigenza dell'utenza.

Art. 26

Rifiuti interni ingombranti

1. I rifiuti interni ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, devono essere conferiti, direttamente nei contenitori collettivi posti nel centro di conferimento diretto (piazzola ecologica), negli orari e giorni prestabiliti.

Art. 27

Rifiuti interni derivanti da potatura e sfalcio

1. I residui di sfalcio e potatura di pezzatura adeguata, di giardini, orti ed altre aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, possono essere conferiti mediante immissione nei contenitori, avendo cura di avvolgere detti residui in appositi involucri protettivi che ne impediscano la dispersione.

2. I quantitativi ingenti dei residui sfalcio o residui di potatura di pezzatura ragguardevole, devono essere conferiti direttamente dall'utente nei contenitori collettivi del centro di conferimento diretto, negli orari e giorni prestabiliti.

Art. 28

Usi vietati dei contenitori

1. E' tassativamente vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:

a) di rifiuti tossici e nocivi indicati all'art. 10 del presente Regolamento, nei quali sono comprese anche le batterie per autoveicoli e motoveicoli;

b) di rifiuti urbani pericolosi come le batterie, le pile, i prodotti

infiammabili e/o tossici e relativi contenitori etichettati con simbolo T e/o F, prodotti farmaceutici;

c) di rifiuti speciali che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani come indicati all'art. 8 del presente Regolamento;

e) di rifiuti soggetti alla raccolta diretta indicati all'art. 25 del presente regolamento;

f) di rifiuti interni ingombranti indicati all'art. 26 del presente Regolamento;

g) di residui di cui al comma 2 dell'art. 27 del presente Regolamento;

h) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.

Art. 29

Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

3. Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire evitando ogni possibile dispersione. Qualora ciò si verificasse, il gestore del servizio è tenuto al totale recupero di quanto disperso, alla conseguente pulizia ed al rimborso di ogni danno eventualmente causato dalla dispersione.

Art. 30

Divieto di cernita

1. I rifiuti depositati nei contenitori diventano di proprietà comunale ed è proibito rovistarli e sottrarne materiali di qualsiasi specie.

Art. 31

Trattamento finale

1. Il trattamento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. n.915/1982.

CAPO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 32

Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi provenienti dalle abitazioni devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti, nei termini seguenti:

1.1. Pile e batterie esaurite devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse nelle apposite cassette raccoglitrice installate in diversi punti delle zone di raccolta di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

1.2. Farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie ed altri luoghi pubblici o di uso pubblico.

2. Resta a carico del gestore del servizio la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo.

Art. 33

Rifiuti speciali, tossici e nocivi

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, di rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle specifiche norme contenute nel D.P.R. n. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

2. Detti rifiuti dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinto e separato lo stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti (inertizzazione, termodistruzione, ecc.) e/o all'avvio ad impianti di discarica di tipo particolare.

3. E' tassativamente vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori destinati ad accogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Art. 34

Conferimento e trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

1. E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi di accertare preventivamente al conferimento ed alla sottoscrizione di contratti, che le imprese o ditte di cui intendano avvalersi per il trasporto e/o smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzate dalla competente autorità regionale o provinciale.

2. E' vietato il conferimento di tali rifiuti ad imprese o ditte che non risultino in possesso delle prescritte autorizzazioni.

CAPO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI

Art. 35

Promozione delle attività intese al conferimento differenziato dei rifiuti ed alla minor produzione degli stessi

1. Il Comune promuove la ricerca applicata, la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani al fine di favorire la selezione dei materiali ed istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti da destinarsi al recupero, riciclaggio, alla produzione di energia, fissando le relative modalità nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi dei Consorzi Obbligatorii per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica di cui all'art. 9 quater della legge n.475/1988.

2. Il Comune individua e promuove le iniziative di carattere educativo e motivazionale assunte per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini rispetto alla minor produzione di rifiuti ed al conferimento differenziato degli stessi.

Art. 36

Conferimento differenziato di materiali destinati al riciclo

1. Nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al primo comma del precedente art. 35, restano attivate, in forma sperimentale, le forme di raccolta differenziata per la carta, vetro e plastica già istituite all'interno delle zone di raccolta dei rifiuti urbani.

2. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata del vetro, della carta e dei rifiuti in materiale plastico. E' pertanto vietato il conferimento di tali rifiuti nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

CAPO V
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ESTERNI

Art. 37

Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 38

Modalità di svolgimento

1. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento ed al trasporto nei contenitori all'uopo allestiti dal gestore del servizio nel centro di raccolta collettiva dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante propria entità gestionale.

2. Raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio e potatura derivanti dalla manutenzione dei parchi e giardini pubblici, dei viali alberati e degli spazi verdi di arredo stradale, sono pure svolti dal Comune anche mediante appalto ad imprese private o mediante convenzioni con associazioni od organi del volontariato.

3. Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonche' delle scarpate ferroviarie, delle scarpate di strade provinciali e statali esistenti nell'ambito del territorio comunale, è a carico degli Enti competenti o dell'eventuale concessionario.

4. La frequenza e le modalita' dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 5 del presente Regolamento

Art. 39

Aree di espletamento del servizio di spazzamento

1. Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali le cui aree di espletamento, all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento, sono individuate nell'allegato planimetrico B, costituente parte integrante del presente Regolamento.

2. I perimetri delle zone di espletamento del servizio di cui al precedente comma, vengono aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco.

Art. 40

Criteri per la definizione delle aree del servizio di spazzamento

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti in modo da comprendere:

a) le strade, le piazze, compresi i portici e marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della legge n.126/1958 e le nuove strade comunali;

b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge n.126/1958;

c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;

d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;

e) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta purché dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

f) aree a verde pubblico e/o attrezzato compresi gli spazi verdi di arredo stradale;

g) aree cimiteriali limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione di resti di esumazione e quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia di Polizia Mortuaria.

Art. 41

Contenitori porta rifiuti

1. Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune o il concessionario del servizio provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti a disposizione degli utenti.

2. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, rifiuti che dovranno essere immessi solo negli appositi cestini o se per natura, qualità, dimensioni analoghi ai rifiuti interni, nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 42

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e materiali o vendita di merce in forma ambulante, deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatti salvi i diritti di rivalsa del costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 43

Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al cessare dell'intervento edilizio, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, compresi i materiali generati da caduta da veicoli durante il trasporto.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali o infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 44

Manifestazioni pubbliche

1. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio il programma delle iniziative e, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni ed al conferimento degli stessi nei contenitori collettivi del centro di raccolta, negli orari preventivamente concordati con il gestore del servizio.

Art. 45

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc.

devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 46

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida alla riduzione in pristino, all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 47

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, conferendo gli stessi negli appositi contenitori.

Art. 48

Aree esterne ai pubblici esercizi

1. *I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, come caffè', alberghi, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.*

2. *Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui ed involucri delle merci vendute.*

3. *I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.*

4. *All'orario di chiusura l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.*

Art. 49

Scarichi abusivi

1. *E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiali di rifiuto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.*

2. *Il medesimo divieto vale anche per le superfici dei corsi d'acqua, dei canali, dei fossati, degli argini, delle sponde nonché i cigli delle strade.*

3. *In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche, di uso pubblico od aree private, gli addetti al servizio di polizia municipale preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.*

4. *In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.*

Art. 50

Caditoie e cunette stradali

1. *E' vietato gettare spazzatura, materiali ed oggetti di qualsiasi genere, nonché versare acque putride, liquidi tossici e nocivi nelle caditoie e lungo le cunette stradali.*

Art. 51

Animali

1. *I proprietari o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e liquidi organici, le aree pubbliche o di uso pubblico*

2. *E' comunque fatto obbligo ai proprietari e alle persone momentaneamente incaricate della custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni.*

Art. 52

Ordinanze contingibili e urgenti

1. *Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.*

2. *Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base*

alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 53

Sgombero della neve

1. In caso di nevicate il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

CAPO VI

CONTROLLI - SANZIONI

Art. 54

Controlli

1. A sensi dell'art. 104, comma 2., del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 55

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982, si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

5. Per le seguenti violazioni al presente Regolamento, le somme da pagare per la definizione immediata, ai sensi dell'art. 107, terzo comma del T.U.L.C.P. 1934, sono stabilite nelle misure sottoelencate:

a) uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura degli sportelli del contenitore (Art. 24 del Regolamento):
€ 50.000;

b) conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti e/o sostanze liquide (art. 24): **€ 200,00;**

c) conferimento nei contenitori di materiali voluminosi non sminuzzati (art. 24): **€ 200,00;**

d) deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori (art. 24): **€ 200,00;**

e) conferimento nei contenitori dei rifiuti soggetti a raccolta diretta (art. 25): **€ 500,00;**

f) conferimento dei rifiuti interni ingombranti in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti (art. 26): **€ 300,00;**

g) conferimento dei rifiuti interni ingombranti in modo tale da costituire intralcio od ostacolo alla circolazione (art. 26): **€ 100,00;**

h) cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti nei contenitori (art. 30): **€ 30,00;**

i) conferimento in modo improprio dei rifiuti urbani pericolosi (art. 28): **€ 500,00**;

l) inosservanza delle disposizioni relative alla raccolta differenziata di rifiuti destinate al recupero (art. 36): **€ 30,00**;

m) mancata pulizia delle aree pubbliche in concessione (art. 44): **€ 250,00**;

n) abbandono sul suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie, ecc. (art. 41): **€ 50,00**;

o) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti generati da operazioni di carico o scarico, caduta materiali da veicoli anche durante il trasporto (art. 42): **€ 300,00**;

p) mancata pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri (art. 43): **€ 500,00**;

q) mancata pulizia di aree scoperte private (art. 45): **€ 150.000**;

r) mancata pulizia del suolo attorno ai posti di vendita fissa o ambulante (art. 47): **€ 200,00**;

s) mancata pulizia dei terreni non edificati (art. 46): **€ 200,00**;

t) mancata pulizia aree esterne a pubblici esercizi (art.48): **€ 250.00**;

u) scarichi abusivi su aree pubbliche, di uso pubblico od aree private (artt. 49-50):

-se trattasi di rifiuti urbani: **€ 300,00**;

-se trattasi di rifiuti speciali assimilati: **€ 600,00**;

-se trattasi di rifiuti tossici e nocivi, si applicano le pene e ammende di cui all'art. 24 del D.P.R. n.915/1982;

v) mancato asporto delle deiezioni degli animali (art.51): **€ 50,00**.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanita' e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 57

Efficacia del presente regolamento

1. Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

2. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento, si deve intendere abrogata.

3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.